

Non punibilità per omesso versamento delle ritenute: possibile la rimessione in termini in caso di notifica “con compiuta giacenza”

Trib. Milano, GU Secchi, sent. 23.12.2015 (dep. 7.1.2016)

In relazione alla causa di non punibilità prevista per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2 l. 463/1983), la notifica “con compiuta giacenza” non è sufficiente a provare la conoscenza del datore di lavoro dell’inizio del decorso del periodo di tre mesi per il pagamento tardivo, tanto che l’imputato può essere rimesso in termini dal giudice di cognizione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 43308 del 15.7.2014, Parelio. *Contra* Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 45451 del 18.7.2014, Cardaci; Cass. Pen. Sez. III, 21.10.2014, n. 52026, Volpe Pasini.